



COMUNE DI SCHIO

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con D.C. n. 194 del 6.11.1995
Modificato con D.C. n. 4 del 22.01.1996
Modificato con D.C. n. 40 del 26.02.2001
Modificato con D.C. n. 267 del 12.12.2001

SOMMARIO

- Art. 1 Istituzione della tassa rifiuti solidi urbani interni
- Art. 2 Ambiti dell'applicazione della tassa – Abrogato
- Art. 3 Particolare modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite – Abrogato
- Art. 4 Soggetti attivi e passivi
- Art. 5 Locali ed aree tassabili
- Art. 6 Locali ed aree intassabili
- Art. 7 Parti comuni
- Art. 8 Multiproprietà e centri commerciali
- Art. 9 Criteri per la determinazione di agevolazioni e riduzioni
- Art. 10 Misurazione delle superfici
- Art. 11 Gettito della tassa e costo del servizio
- Art. 12 Determinazione delle tariffe
- Art. 13 Criteri per la revisione delle tariffe
- Art. 14 Classificazione dei locali ed aree tassabili
- Art. 15 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 16 Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
- Art. 17 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 18 Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni
- Art. 19 Cumulo delle riduzioni
- Art. 20 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 21 Denunce
- Art. 22 Inizio, variazioni e cessazione dell'occupazione e detenzione
- Art. 23 Accertamento
- Art. 24 Riscossione
- Art. 25 Rimborsi e sgravi
- Art. 26 Controlli
- Art. 27 Sanzioni
- Art. 28 Contenzioso
- Art. 29 Obblighi degli Uffici Comunali
- Art. 30 Norme abrogate
- Art. 31 Disposizioni transitorie e finali

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. E' istituita nel Comune di Schio la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.¹
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
4. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nelle fasi del conferimento, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento, sono disciplinate dal regolamento approvato con D.C. n. 162 del 10.09.2001, esecutivo ai sensi di legge, come previsto dall'art. 21, 2° comma, del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997.²

¹ Il testo precedente alla modifica, apportata con D.C. n. 267/2001, era il seguente:
Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

² Il presente comma è stato inserito con D.C. n. 267/2001.

ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Abrogato con D.C. n. 267 del 12.12.2001.³

³ L'art. 2 è stato totalmente abrogato, con due successivi provvedimenti (D.C. n.40/2001 ha abrogato il comma 5 – la D.C. n. 267/2001 ha abrogato i rimanenti quattro commi).

Il testo originario era il seguente:

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale, individuate al Regolamento del servizio di nettezza urbana, ove la raccolta è obbligatoria.
3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'articolo 59 del decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1°, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 3

RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI IN ZONE DISAGIATE

Abrogato con D.C. n. 267 del 12.12.2001⁴

⁴ L'articolo originariamente era il seguente:

Art. 3 – PARTICOLARE MODALITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE NON SERVITE.

1. Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
2. La tassa è dovuta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

DISTANZA DAL CONTENITORE	PERCENTUALI DA APPLICARE
Fino a 500 metri	40%
Oltre 500 metri e fino a 1000 m	30%
Oltre 1000 metri	20%

3. La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

Con la D.C. n. 40/2001 era stato così modificato:

Art. 3 – RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI IN ZONE DISAGIATE.

1. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 del precedente articolo 2 nelle zone montana e collinare dei rifiuti solidi urbani interni incontra difficoltà e limiti a causa della particolare conformazione geografica del territorio, gli occupanti o detentori dei locali assoggettabili a tassazione geografica del territorio, sono tenuti ad avvalersi comunque del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei cassonetti vicini.
2. La tassa viene quantificata assumendo quale criterio la distanza dal più vicino punto di raccolta e in ragione delle seguenti percentuali di riduzione da applicare alla tariffa ordinaria:

DISTANZA DAL CASSONETTO	PERCENTUALI DA APPLICARE
Da 500 a 1000 metri	25%
Oltre 1000 metri	50%

3. La tassazione dal contenitore, per applicare le riduzioni previste dal precedente comma, viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessori privati con la strada pubblica.

ART. 4

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Sono solidamente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
3. Nel caso di abitazione a disposizione (2^a casa) i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
5. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi.
6. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali.

ART. 5

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree a verde, salve le esclusioni previste dalla Legge e dall'art. 6 del presente Regolamento.⁵
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all'uso salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento.

⁵ Il testo originario, modificato con la D.C. n. 4/1996, era il seguente:

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali salve le esclusioni previste dalla legge e dall'articolo 6 del presente regolamento.

ART. 6

LOCALI ED AREE INTASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - Locali destinati a centrale termica;
 - Vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - Locali, o parte di essi, occupate da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione);
 - Locali interclusi o impraticabili o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione;
 - Depositi di materiale in disuso o di cumuli di materiale alla rinfusa;
 - Superfici destinate e attrezzate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - Superfici destinate e attrezzate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività delle scuole di danza, delle attività di riabilitazione e fisioterapia, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi e attività accessorie;
 - Locali non allacciati ai servizi di rete e privi di mobilio e suppellettili;
 - Edifici o parti di essi destinati all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - Locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
 - Locali adibiti a legnaie, soffitte, sottotetti e simili;
 - Fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree scoperte, diverse da quelle contemplate dall'articolo 15 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicati nella denuncia prevista dall'art. 21 del presente Regolamento.
5. Le condizioni di esclusione dell'applicazione del tributo dovranno essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o su presentazione di idonea documentazione.

ART. 7 PARTI COMUNI

1. Le parti comuni del condominio, a disposizione dei condomini, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali lastricati solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione.⁶
2. Abrogato⁷
3. Abrogato⁸
4. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.
5. Abrogato⁹

⁶ Il testo originario di questo comma, modificato con la D.C. n. 4/1996, era il seguente:

1. Le parti comuni del condominio, a disposizione dei condomini, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali lastricati solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti sono soggette alle norme del presente Regolamento

⁷ Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente: :

2. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall'art. 21 del presente Regolamento, non evidenzi in modo esplicito la quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del condominio e imputabile al contribuente, la stessa verrà calcolata d'ufficio aumentandola di una percentuale in ragione inversa al numero dei condomini, secondo i seguenti criteri:

CONDOMINI

AUMENTO PERCENTUALE DELLA SUPERFICIE

a) Quattro	10%
b) Da cinque a dieci	9%
c) Da undici a venti	8%
d) Da ventuno a trenta	7%
Oltre trenta	6%

⁸ Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente:

3. Alla superficie riguardante la quota condominiale sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni ed agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.

⁹ Il testo di questo comma, abrogato con la D.C. n. 4/1996 era il seguente:

5. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

ART. 8
MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente è tenuto a presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

ART. 9

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo sia a particolari condizioni di utilizzo di locali tassabili meno intenso ovvero discontinuo rispetto alla normale utilizzazione, sia con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio pubblico, nei seguenti casi:
 - a) Occupazione di locali ad uso abitativo da parte di una singola persona, per la parte della superficie che eccede il limite stabilito di mq 60 e da parte di due persone per la parte della superficie che eccede il limite stabilito di mq 100;
 - b) 1. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) 2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, da parte del soggetto che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto a tutti gli effetti o agricoltore a titolo principale;
 - e) contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo;
 - f) utilizzo di modalità di smaltimento che favoriscono il compostaggio domestico e il riciclaggio domestico della frazione umida del rifiuto.
2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate con riguardo ai seguenti criteri:
 - a) Minore potenzialità di produzione di rifiuti per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle pertinenziali ed accessorie destinate in modo durevole e funzionale a servizio ed ornamento di locali ed aree tassabili, nonché per aree scoperte permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti;
 - b) Minore conferimento di rifiuti al servizio pubblico per la contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
 - a) Particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b) Particolari progetti ed iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa patrocinati, a sostegno di attività economico/produttive, a tutela del territorio, dell'ambiente e, in generale di interessi collettivi peculiari.¹⁰

¹⁰ Il presente articolo è stato modificato con la D.C. n. 267/2001, il testo originario, a sua volta integrato con delle aggiunte (evidenziate in grassetto) con la D.C. n. 40/2001, era il seguente:

1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
 - a) Occupazione dei locali ad uso abitativo da parte di una singola persona, per la parte della superficie che eccede il limite stabilito di mq 60 **e da parte di due persone, per la parte della superficie che eccede il limite stabilito di mq 100.**
 - b) 1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) 2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, da parte del soggetto che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto a tutti gli effetti o agricoltore a titolo principale;
 - e) Contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo.
2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate con riguardo ai seguenti criteri:

ART. 10 MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le frazioni superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

a) Minore potenzialità di produzione dei rifiuti per aree pertinenziali ed accessorie, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizi ed ornamento di locali ed aree tassabili da parte del proprietario o di chi ne ha la disponibilità;

b) Minore potenzialità di produzione dei rifiuti per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle contemplate al punto precedentemente, o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti;

c) Minore conferimento di rifiuti al servizio pubblico per la contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

- 3 Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
 - a) Particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b) Particolari progetti ed iniziative dell'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati, a sostegno di attività economico/produttive, a tutela del territorio, dell'ambiente e, in generale, di interessi collettivi peculiari.**

ART. 11 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 507/93, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, al 70% del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a), dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del Decreto Legge 2.3.1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 Aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di coperture dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
2. Il costo di esercizio, di cui al comma 1, comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti **nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti**¹¹. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.
3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui l'articolo 2, 3 comma, n. 3, del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui l'articolo 2, 3 comma, n. 3, del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.¹²

¹¹ La frase evidenziata in grassetto è stata aggiunta con la D.C. n. 4/1996.

¹² Il presente comma è stato aggiunto con la D.C. n. 4/1996.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa viene determinata, in ragione d'anno, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti entità:

a) Costo convenzionale del servizio (Ccs): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C) determinato secondo le disposizioni dell'art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e il grado di copertura (gc) stabilito con le modalità dell'art. 11 del presente Regolamento:

$$Ccs = C * gc \quad (€)$$

b) Tariffa media (Tm): è data dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio (Ccs) e la superficie complessiva imponibile (S) nota o accertata:

$$Pm = Ccs / S \quad (€ / mq = £ / mq)$$

c) Produttività media (Pm): è data dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q) complessivamente prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S):

$$Pm = Q / S \quad (Kg / mq = Kg / mq)$$

d) Produttività specifica (Ps): è data dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o gruppo di attività (Pc) e la superficie tassabile della stessa attività (Sc):

$$Ps = Pc / Sc \quad (Kg / mq = Kg / mq)$$

e) Costo medio di smaltimento (Cm): è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) e il quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q):

$$Cm = C / Q \quad (€ / Kg = £ / Kg)$$

f) Costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo prodotto dalla stessa attività (Qc):

$$Cs = Cc / Qc \quad (€ / Kg = £ / Kg)$$

3. TARIFFA UNITARIA (Tu): si ottiene applicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media e per il rapporto tra il costo specifico e il costo medio:

$$Tu = Tm * \frac{Ps}{Pm} * \frac{Cs}{Cm} \quad \left(\frac{€}{Kg/mq} = \frac{€}{Kg} \right)$$

4. I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, o di altri Enti ed Istituti di ricerca.

5. I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W) compreso tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:

$$Cc = \frac{W}{W} * C$$

6. Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

ART. 13
CRITERI PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
 - a) Revisione della tariffa media (T_m) in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
 - b) Revisione dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione all'introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie.
2. L'aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1. L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
3. Fino al 31 Dicembre 1995 è in vigore la classificazione delle categorie tassabili adottata con il precedente Regolamento, approvato con Deliberazione Consiliare n. 223 del 15.7.1988, esecutiva ai sensi di Legge.
4. A decorrere dall'1.1.1996 la nuova classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili viene definita come segue:

Cat. 1 Musei, biblioteche, teatri e cinema;
relative aree scoperte;

Cat. 2 Scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado (senza mensa interna);
relative aree scoperte;

Cat. 3 Autonomi depositi di stoccaggio, pesche pubbliche;
relative aree scoperte;

Cat. 4 Sedi di istituzioni e associazioni culturali, politiche, religiose, sociali e sportive;
relative aree scoperte;

Cat. 4.1 Impianti sportivi;
relative aree scoperte;

Cat. 5 Locali di vendita all'ingrosso e relativi magazzini;
relative aree scoperte;

Cat. 6 Mostre e concessionarie, superfici espositive;
aree ricreative turistiche, campeggi;
distributori di carburante;
autoservizi, autorimesse;
relative aree scoperte;

Cat. 7 Abitazioni private e relativi garages;
abitazioni private e relativi garages con unico occupante fino a 60 mq;
relative aree scoperte;

Cat. 7.1 Abitazioni con unico occupante per la parte eccedente i 60 mq;
relative aree scoperte;

Cat. 7.2 Abitazioni ad uso stagionale;
relative aree scoperte;

Cat. 7.3 Abitazioni di lavoratori con dimora o residenza all'estero per più di sei mesi all'anno;
relative aree scoperte;

Cat. 7.4 Parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto;
relative aree scoperte;

Cat. 8 Locali adibiti ad attività ricettive alberghiera;

- relative aree scoperte;
- Cat. 9 Collettività, luoghi di assistenza, cura e di degenza (escluse le aree dove si producono rifiuti speciali), caserme;
relative aree scoperte;
- Cat.10 Studi professionali privati;
uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati;
istituti di credito;
relative aree scoperte;
- Cat. 10.1 Locali di enti pubblici, uffici postali, stazioni;
relative aree scoperte;
- Cat. 11 Stabilimenti industriali e laboratori artigianali limitatamente alla sala di lavorazione che non produce rifiuti speciali tossico nocivi o speciali non assimilati agli urbani e loro magazzini;
relative aree scoperte;
- Cat. 11.1 Locali ed aree dove vengono prodotti rifiuti destinati al riutilizzo;
- Cat. 12 Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini, botteghe di artigiani di servizio alla residenza;
relative aree scoperte;
- Cat. 12.1 Mercato settimanale- vendita beni non deperibili
- Cat. 13 Negozi di vendita al minuto di frutta, verdura, fiori, prodotti ittici e relativi magazzini;
relative aree scoperte;
- Cat. 13.1 Negozi di alimentari e relativi magazzini;
relative aree scoperte;
- Cat. 13.2 Mercato settimanale- vendita frutta, verdura, fiori e prodotti ittici;
- Cat. 13.3 Mercato settimanale- vendita alimentari
- Cat. 14 Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, birrerie e simili;
relative aree scoperte;
- Cat. 15 Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili;
mense, fast-foods, self services;
relative cucine ed aree scoperte;
- Cat. 15.1 Rosticcerie e simili, locali di vendita uso asporto;
relative aree scoperte;
- Cat. 15.2 Mercato settimanale - vendita alimenti cotti;
- Cat. 15.3 Mense aziendali;
- Cat. 15.4 Mense scolastiche

ART. 15

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Abrogato¹³
2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.¹⁴
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai commi precedenti sono applicate sulla base di elementi ed atti contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:
 - Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie.....70%
 - Laboratori di analisi mediche.....40%
 - Laboratori fotografici, eliografie.....25%
 - Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici.....40%
 - Lavanderie a secco, tintorie non industriali.....20%
 - Distributori di carburante.....30%
 - Autoriparatori, elettrauti, carrozzerie, autofficine.....70%
5. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.

¹³ Il presente comma è stato abrogato con la D.C. n. 4/1996; il testo originario era il seguente:

1. Sono computate in ragione al 25% le superfici scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettate alla tassa.

¹⁴ Il presente comma è stato modificato con la D.C. n. 4/1996; il testo originario era il seguente:

2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e non contemplate dal comma precedente.

ART. 16
RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) Nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogha diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.
 - b) A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbia attivato delle forme di recupero, anche senza utili diretti, attraverso le quali viene ridotto il quantitativo di rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento utilizzato ordinariamente. La condizione richiesta è la dimostrazione, da parte del titolare dell'attività, di aver dato luogo ad interventi organizzativi che consentono di selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, dimostrando l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva. La riduzione accordata della tariffa unitaria è pari al 10%.
 - c) Nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere A, B e C la riduzione tariffaria assentita non può superare il 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

ART. 17 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
 - a) Abitazione con unico occupante per la superficie eccedente il limite stabilito di mq 60 e abitazioni con due occupanti per la superficie il limite stabilito di mq 100.
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
 - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - d) Utente che, versando nelle circostanze di cui la lettera b., risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

2. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a favore degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, nella misura del 30%
 - a favore di coloro che attivano modalità di smaltimento che favoriscono il compostaggio domestico e il riciclo domestico della frazione umida dei rifiuti, nella misura che sarà determinata di anno in anno, in relazione all'incidenza dell'utilizzo dei predetti sistemi di smaltimento sulla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e quindi in relazione all'andamento dei costi del servizio stesso.

3. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
 - a) Esenzione totale, previa attestazione dell'Ufficio servizi sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate.
 - b) Riduzione del 50% della tariffa unitaria a favore dei locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali ubicate al Tretto, nell'ambito del progetto di iniziative comunale denominato "Le porte del Tretto".

4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

5. Le riduzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.¹⁵

¹⁵ Il presente articolo è stato modificato con la D.C. n. 267/2001; Il testo originario, sottoriportato, aveva a sua volta subito delle integrazioni (evidenziate in grassetto) apportate con la D.C. n. 40/2001:

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
 - a) Abitazioni con unico occupante per la superficie eccedente il limite stabilito di mq 60 **e abitazioni con due occupanti per la superficie eccedente il limite stabilito di mq 100.**
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
 - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - d) Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b., risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

ART. 18

MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'art. 21 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. L'agevolazione di cui al comma 3 dell'art. 17 del presente Regolamento verrà applicata d'ufficio con decorrenza immediata a seguito di apposita certificazione presentata dall'Ufficio Assistenza del Comune.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e dell'agevolazione.

-
2. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
 3. E' stabilita la seguente speciale agevolazione:
 - a) Esenzione totale, previa attestazione dell'Ufficio servizi sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate.
 - b) **Riduzione del 50% della tariffa unitaria a favore dei locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali ubicate al Tretto, nell'ambito del progetto di iniziativa comunale denominato " Le porte del Tretto".**
 4. L'agevolazione di cui la comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
 5. La riduzione di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda

ART. 19

CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni tariffarie previste dall'art. 17, 1° e 2° comma, del presente Regolamento, sono cumulabili entro il limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria.¹⁶
2. Ove ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall'art. 15 del presente Regolamento, sono cumulabili con il limite massimo dell'80% della superficie complessiva.

¹⁶ Il presente comma è stato modificato con la D.C. n. 267/2001. Il testo originario era il seguente:

1. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli artt. 3 e 17, commi primo e secondo, del presente Regolamento, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria.

ART. 20 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1 Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.¹⁷
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50%.
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
 - b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d. occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
 - g. Occupazioni realizzate con cantieri edili.
7. Non si procede alla riscossione della tassa per importi inferiori a € 5,16.¹⁸

¹⁷ Il presente comma è stato modificato con la D.C. n. 4/1996. Il testo originario era il seguente:

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

¹⁸ Il presente comma è stato inserito con la D.C. n. 40/2001.

ART. 21

DENUNCE

1. I soggetti indicati all'art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'art. 70 del citato Decreto Legislativo.
2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi.
3. L'ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
6. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, ed il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.

ART. 22
INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E
DETTENZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Alla denuncia di occupazione (denuncia originaria) è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggiore ammontare della tassa.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata, la quale costituisce a favore del contribuente il diritto all'abbuono del tributo. Alla denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un minore ammontare della tassa.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'art. 17 – 1° e 2° comma – del presente Regolamento; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 23

ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente, per la parte interessata all'inizio dell'utenza, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

ART. 24
RISCOSSIONE

1. La riscossione avviene con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.
2. I ruoli sono formati dal Funzionario Responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.

ART. 25
RIMBORSI E SGRAVI

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal Funzionario Responsabile sulla base di adeguata documentazione.

ART. 26

CONTROLLI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, dell'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, il messo accertatore, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 27

SANZIONI

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 7, comma 5, del presente Regolamento, si applica la pena pecuniaria da € 25 a € 77 da determinare in base alla gravità della violazione.
3. Il Sindaco determina l'ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

ART. 28
CONTENZIOSO

1. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato dall'articolo 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.

ART. 29
OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

ART. 30
NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, con effetto dal 1° gennaio 1996.

ART. 31
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Fino al 31 dicembre 1995 rimangono in vigore le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 223 del 15.7.1988, esecutiva a' sensi di Legge.
2. Le disposizioni previste in attuazione degli articoli 63, commi 2 – 3 e 4, 64, comma 2 – 2° periodo, e 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, disciplinate negli articoli 7, 8 e 15 – 1° e 2° comma -, del presente Regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dall'art. 17, 1° comma, punto a), del D.L. 7 settembre 1995 n. 373, con il quale è stato sostituito il comma 3 dell'art. 79 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
3. Le disposizioni previste in attuazione dell'articolo 66, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 507/93, disciplinate nell'articolo 66, commi 1 e 2, del presente Regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.